

pubblica amministrazione e concernenti attività di pubblico interesse, indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica della loro disciplina sostanziale”.

Ciò posto, e rilevato che gli atti e documenti richiesti rientrano nella definizione sopra riportata, non ostandovi la natura “interna” della relazione degli Uffici competenti dell’INPS, ed atteso che essa riguarda pacificamente la persona dell’istante, la Commissione ritiene il ricorso fondato avendo l’interessata diritto di conoscere la documentazione detenuta l’Amministrazione riguardante la sua posizione, anche tenuto conto dell’interesse difensivo evidenziato.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l’effetto, invita l’Amministrazione a riesaminare l’istanza di accesso, nei sensi di cui in motivazione.

(Decisione della Commissione per l’accesso adottata nella seduta del 26 novembre 2020)

10.2.44 ACCESSO DI DOCENTE ALLA PROPOSTA DI MODIFICA DEI PIANI DI STUDI CHE L’ACCADEMIA DI APPARTENENZA DELL’ACCEDENTE HA RIVOLTO AL MINISTERO COMPETENTE

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ministero dell’Università e della Ricerca

FATTO

....., docente dell’Accademia statale di Belle Arti di, ha presentato al competente Ufficio del Ministero un’istanza di accesso alla proposta di modifica dei piani di studi che l’Accademia ha rivolto al Ministero stesso.

L’Amministrazione ha negato l’accesso rilevando che non risultava evidenziato quale fosse l’interesse e che, comunque, che la proposta di modifica del regolamento didattico o di accreditamento di nuovo corso accademico di formazione, avanzata dall’Accademia di belle arti di, era ancora in corso.

Avverso il rigetto sulla sua istanza adiva la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell’istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell’art. 25 della legge n. 241/1990, assunse le conseguenti determinazioni.

DIRITTO

La Commissione ritiene il ricorso meritevole di accoglimento atteso che il docente ha sufficientemente dedotto l’esistenza di un interesse differenziato all’accesso atteso il suo ruolo di docente

di e considerato che la proposta di modifica del piano di studi appare idonea ad incidere su tale insegnamento e sul numero di crediti attribuito alla relativa disciplina.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

(Decisione della Commissione per l'accesso adottata nella seduta del 26 novembre 2020)

10.2.45 ACCESSO DI UN LUOGO TENENTE A SEGNALAZIONI CHE IL COMANDO DI APPARTENENZA HA INOLTRATO AI SUPERIORI COMANDI A SEGUITO DI ATTIVITÀ ISTITUZIONALE CONCLUSA

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Comando Legione Carabinieri

FATTO

Il signor, luogotenente dell'Arma dei Carabinieri, ha presentato al Comando Legione Carabinieri un'istanza d'accesso avente il seguente oggetto: *“tutte le segnalazioni che il Comando Compagnia di ha inoltrato ai superiori Comandi (Comando Provinciale, Comando Legione etc.) a seguito di attività istituzionale conclusa dal Comando Stazione Carabinieri di già (chiusura attività a seguito di sanzioni amministrative/penali, sequestri, denunce in stato di libertà, arresti su ordine della A.G. e di iniziativa etc...) dal mese di al mese di”*. Motivava l'istanza con riferimento ad una *“miglior difesa legale”*.

La Compagnia di, competente ai fini dell'accesso, rigettava l'istanza non ravvisando un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata ai documenti oggetto della richiesta di accesso.

Contro il predetto provvedimento di rigetto, datato, il signor adiva nei termini la Commissione affinché riesaminasse il caso. Nel ricorso il sig. precisava che la documentazione richiesta aveva quale finalità quella di *“rappresentare nelle opportune sedi l'eccellenza del lavoro svolto sia a livello info-investigativo che repressivo dal medesimo e del reparto da lui diretto nonché verificare l'esattezza dei dati trasmessi ai superiori comandi al fine di verificare la giusta attribuzione al Comando Stazione CC/..... delle attività di P.G. portate a termine, per fugare il dubbio che possano essere state attribuite ad altro Comando”*

Perveniva memoria della amministrazione resistente nella quale il responsabile ha evidenziato che il sig. — che nell'istanza aveva indicato una generica necessità difensiva dei documenti richiesti — solo in sede di ricorso ampliava notevolmente le motivazioni addotte alla base della richiesta di accesso ai documenti. Eccepiva che però i documenti richiesti non assolverebbero alle finalità indicate, così insistendo per il rigetto del ricorso.

DIRITTO

Sul gravame in oggetto la Commissione prende atto delle osservazioni della amministrazione resistente relative alla *non pertinenza* della documentazione richiesta con le finalità dichiarate nel ricorso ed a tal riguardo osserva quanto segue. Il richiedente ha comunque diritto di accedere alla documentazione relativa alla propria posizione lavorativa, individuale e quale direttore del proprio reparto, che a prescindere dalla esplicitazione dei motivi d'accesso può essere considerata documentazione “personale” dello stesso, e del lavoro dal medesimo svolto. La finalità di “verificare l'esattezza dei dati trasmessi ai superiori comandi” sembra, poi, pertinente con la richiesta delle segnalazioni di cui all'istanza. Quindi il ricorso appare meritevole di essere accolto salva l'eventuale esistenza di documenti sottratti *ex lege* all'accesso.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi esaminato il ricorso lo accoglie e per l'effetto invita l'amministrazione resistente a riesaminare l'istanza d'accesso nei sensi di cui in motivazione.

(Decisione della Commissione per l'accesso adottata nella seduta del 17 dicembre 2020)

10.2.46 ACCESSO A VERBALE DELLA DELIBERAZIONE DEL COLLEGIO DEI DOCENTI AVENTE AD OGGETTO PROGETTO DI CUI L'ACCEDENTE È CURATORE – ACCESSO ENDOPROCEDIMENTALE

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Istituto Scolastico “.....”

FATTO

Il ricorrente, a mezzo dell'avv., con istanza di accesso del rivolta all'Istituto resistente, ha chiesto di accedere al verbale della deliberazione assunta in data dal Collegio dei Docenti ed avente ad oggetto il Progetto e alla verifica dello stato delle opere d'arte acquisite nell'ambito di tale progetto dal Liceo.

Ha dedotto a fondamento di essere curatore del progetto

Deducendo la formazione del silenzio sull'istanza di accesso, il ricorrente, rappresentato e difeso dall'avv., ha adito la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del diniego tacito così opposto dall'Amministrazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/90, assumesse le conseguenti determinazioni.

E' pervenuta memoria dell'Istituto, che ha dedotto che con contratto prot. n. del ha assunto servizio presso l'Istituto per l'anno scolastico/..... sino al termine delle attività didattiche nella qualità di docente a tempo determinato per la classe di concorso Conversazione in lingua straniera, cessando da tale data ogni rapporto di lavoro.

L'Amministrazione resistente ha prodotto nota del con cui il ricorrente è stato invitato a integrare l'istanza di accesso, non risultando in capo al medesimo l'incarico di curatore del progetto

La Commissione, ai fini della decisione del ricorso in esame, nella seduta del ha ritenuto necessario conoscere dalla parte ricorrente se avesse dato riscontro alla richiesta dell'Istituto datata di integrare l'istanza di accesso, non risultando in capo al medesimo l'incarico di curatore del progetto

In data è pervenuta nota del ricorrente, che ha prodotto “dichiarazione ora per allora” di data del Dirigente Scolastico Prof., durato in carica dall'anno scolastico/..... fino all'a.s./..... Da detta dichiarazione si evince che per la realizzazione del progetto “.....” fu costituito un gruppo di lavoro composto di docenti e con la presenza del Prof. esterno all'Istituto e che fu nominato curatore della, conclusiva del progetto.

DIRITTO

Il ricorso è fondato e va accolto.

La richiesta di accesso dell'odierno ricorrente si inserisce paradigmaticamente nel novero dell'accesso “endoprocedimentale” e come tale tutelato in forza del combinato disposto degli artt. 7 e dell'art. 10 della legge n. 241/1990, in quanto attiene ad un procedimento relativo all'istante medesimo.

Tra i diritti delle parti del procedimento figura espressamente quello di prendere visione degli atti del procedimento (senza necessità di addurre alcuna motivazione a sostegno della propria richiesta).

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo accoglie e per l'effetto invita l'amministrazione resistente a riesaminare l'istanza d'accesso sulla base delle considerazioni svolte.

(Decisione della Commissione per l'accesso adottata nella seduta del 17 dicembre 2020)

10.2.47 ACCESSO DI UN DOCENTE A DOCUMENTI ATTESTANTI IL PUNTEGGIO CURRICOLARE DI SERVIZIO DI UN COLLEGA CHE PRECEDE L'ACCEDENTE NELLA POSIZIONE IN GRADUATORIA PROVINCIALE PER LE SUPPLENZE

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Istituto Istruzione Superiore

FATTO

La Sig.ra, rappresentata e difesa dall'Avv., nella qualità di docente, espone di essere inserita in posizione – classe “.....” della Graduatoria Provinciale Supplenze della Provincia di con un punteggio pari a (di cui: punti per titolo di accesso; punti per ulteriori titoli valutabili; punti per titoli di servizio). Alla posizione numero l'esponente è preceduta dal Prof. con punti (di cui: punti per titolo di accesso; punti per ulteriori titoli valutabili; punti per titoli di servizio).

Pertanto in data chiedeva all'Istituto Istruzione Superiore “.....-.....” ed all'Istituto Omnicomprensivo “.....” di e di accedere mediante visione ed estrazione di copia ai documenti attestanti il “punteggio curricolare di servizio; l'accertamento del punteggio; la convalida del punteggio” del controinteressato Prof. L'istante motivava la richiesta come segue: “il collega ha dichiarato un punteggio che non è consono alle normative vigenti, in quanto ha caricato punti dubbi, pertanto, e a mio avviso, non gli spettava neanche la convocazione fino al, poiché nell'elenco aspiranti c'ero anch'io”.

In data il Dirigente Scolastico dell'Istituto Omnicomprensivo di, acconsentiva all'accesso mentre l'Istituto di Istruzione Superiore “.....-.....” trasmetteva nota del con cui rigettava l'istanza di accesso motivando come segue: “viste le osservazioni pervenute da quest'ultimo (prof.), quale controinteressato, ritenuto che l'istanza è priva di idonea e congrua motivazione relativamente ai documenti genericamente richiesti in visione ed inoltre i documenti richiesti non sono individuati e non è identificabile il collegamento tra la richiedente ed i documenti stessi, per quanto sopra si rigetta la richiesta”.

Contro tale diniego la ha adito in termini la Commissione. Parte resistente ha depositato memoria difensiva deducendo che per la classe “.....” anno scolastico/..... il controinteressato non è stato chiamato come docente bensì come collaboratore scolastico e dunque difetterebbe l'interesse della ricorrente, oltre a ribadire le ragioni del diniego legate all'opposizione del

DIRITTO

Sul ricorso presentato dalla Prof.ssa, la Commissione osserva quanto segue.

Il ricorso è fondato e va accolto.

La *ratio* del diritto di accesso consiste nell'assicurare la trasparenza dell'azione amministrativa, in attuazione del più generale e costituzionalmente protetto interesse al buon andamento ed all'imparzialità dell'agire pubblico, e nel garantire, al tempo stesso, le esigenze partecipative e difensive dell'interessato. Occorre altresì premettere che il diritto di accesso è sottoposto ad una diversa disciplina dal legislatore a seconda che esso si atteggi ad accesso endoprocedimentale ovvero esoprocedimentale. La prima ipotesi ricorre qualora il richiedente manifesti interesse ad accedere a documenti concernenti un procedimento amministrativo che coinvolge la sfera giuridico-soggettiva dell'accedente, trovando la relativa regolamentazione nel disposto dell'articolo 10, comma 1, lettera *a*), l. n. 241/1990, ai sensi del quale: "I soggetti di cui all'articolo 7 e quelli intervenuti ai sensi dell'articolo 9 hanno diritto: *a*) di prendere visione degli atti del procedimento, salvo quanto previsto dall'articolo 24".

Nella fattispecie in esame, riconducibile al paradigma dell'accesso endoprocedimentale, la ricorrente è titolare di interesse qualificato all'accesso; l'opposizione del, invero, non può costituire ragione assorbente del diniego opposto dall'amministrazione anche in considerazione del fatto che egli non può definirsi controinteressato in senso tecnico, essendo la valutazione dei titoli prodromica alla pubblicazione della graduatoria, procedura assimilabile ad una valutazione comparativa nel cui ambito, come da giurisprudenza consolidata sia del Giudice amministrativo che di questa Commissione, non esistono controinteressati in senso tecnico.

Del pari la mancata chiamata del docente non esclude la sussistenza del diritto della ricorrente, attesa comunque la vigenza delle graduatorie in qualunque momento utilizzabili dall'Istituto resistente. Ne consegue che il ricorso merita di essere accolto.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e per l'effetto invita l'amministrazione a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

(Decisione della Commissione per l'accesso adottata nella seduta del 17 dicembre 2020)

10.2.48 ACCESSO A DOCUMENTI CONTENUTI NEL FASCICOLO RELATIVO A PROCEDIMENTO DISCIPLINARE AVVIATO NEI CONFRONTI DELL'ACCEDENTE E CONCLUSOSI CON L'IRROGAZIONE DI UNA SANZIONE A CARICO DEL MEDESIMO.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Comando

FATTO

Il Sig., in proprio, a seguito di un procedimento disciplinare avviato nei propri confronti e conclusosi con l'irrogazione di una sanzione a carico del medesimo, riferisce di aver presentato in data istanza di accesso ai documenti contenuti nel fascicolo relativo al suddetto procedimento disciplinare.

Non avendo ottenuto risposta nei trenta giorni successivi, in data ha adito la Commissione.

Parte resistente ha depositato memoria difensiva con la quale deduce che il ricorrente ha depositato, nel corso del procedimento istanze e che comunque non avrebbe indicato, quanto alla richiesta del, il proprio interesse non potendosi ritenere tale, ad avviso dell'amministrazione, quello relativo alla proposizione del ricorso gerarchico avverso la sanzione, essendo decorsi i termini per la tale rimedio giustiziale.

DIRITTO

Sul ricorso presentato dal Sig. la Commissione osserva quanto segue.

Non vi è dubbio sulla legittimazione del ricorrente all'accesso ai documenti contenuti nel fascicolo del procedimento istruttorio avviato e concluso nei propri confronti.

Trattandosi di interesse endoprocedimentale, invero, non è necessario far constare una situazione qualificata e legittimante che, nel caso di specie, deve ritenersi *in re ipsa*.

Ciò detto, anche la circostanza invocata da parte resistente per cui i termini per la proposizione del ricorso gerarchico sarebbero spirati, è priva di pregio, atteso che il diritto di accesso ai documenti amministrativi – in particolare qualora si tratti di un accesso endoprocedimentale – è una situazione giuridica soggettiva autonoma e svincolata da valutazioni in merito ai rimedi di varia natura successivi all'acquisizione dei documenti.

Pertanto, anche tenuto conto della dichiarata disponibilità a concedere l'accesso da parte dell'amministrazione, il ricorso è fondato e merita di essere accolto.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e per l'effetto invita l'amministrazione a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

(Decisione della Commissione per l'accesso adottata nella seduta del 17 dicembre 2020)

Dipartimento per il Coordinamento Amministrativo

Via della Mercede, 9
00187 Roma

Capo Dipartimento

Avvocato dello Stato Sergio Fiorentino

Struttura di supporto alla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi

Telefono: (+39) 06.6779 6700

Fax: (+39) 06.6779 6684

P.E.C.: commissione.accesso@mailbox.governo.it

**Servizio attività di indirizzo, monitoraggio
e interventi speciali**

Coordinatore del Servizio

Dott. Luigi Capogna

Redazione

Luigi Capogna

Graziella Di Fabio

Gabriela Di Vito

Paola Morelli

Segreteria redazionaleGabriela Di Vito

Segreteria della Commissione

Ufficio Affari Generali e Attività di

Indirizzo Politico-Amministrativo

P.E.C.: commissione.accesso@mailbox.governo.it

Sito: www.commissioneaccesso.it

